

DICHIARAZIONE ICI

A partire dal 1° gennaio 2008 è soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI per coloro che acquistano o vendono immobili.

Coloro che nell'anno 2007 hanno acquistato o venduto immobili non hanno più l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI.

In particolare la dichiarazione ICI non si presenta per i casi che richiedono la registrazione di atti relativi a diritti su immobili, la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione nei registri immobiliari. In questi casi, l'Agenzia del territorio, attraverso il sistema telematico di circolazione e fruizione dei dati catastali, consente al Comune di acquisire i dati necessari per accertare i soggetti passivi del tributo.

Resta l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI per i casi in cui:

- l'unità immobiliare non è più adibita ad abitazione principale o, viceversa, viene destinata ad abitazione principale dal contribuente;
- il coniuge superstite acquista per legge il diritto di abitazione sulla casa coniugale.
- l'unità immobiliare è concessa in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado;
- l'unità immobiliare è concessa in locazione con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998;
- l'unità immobiliare viene assegnata al socio di cooperativa edilizia;
- l'immobile acquista o perde i requisiti per l'esenzione dall'ICI;
- l'immobile è dichiarato inagibile e di fatto inutilizzato, ovvero viene ripristinato l'utilizzo dello stesso;
- il terreno agricolo diviene area fabbricabile;
- varia il valore dell'area fabbricabile;
- varia il valore contabile del fabbricato classificato nel gruppo catastale D, senza rendita catastale, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- varia la rendita catastale o la categoria catastale o la classe a seguito di procedura DOCFA;
- l'immobile è concesso in locazione finanziaria;
- l'immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su beni demaniali;
- l'immobile ha perso i requisiti di ruralità.

Si fa presente che i casi elencati sono indicativi di situazioni per le quali permane l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione ICI si presenta nell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata, compilando il modello predisposto dal Ministero delle finanze.